

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

del 23 novembre 2017

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 192 LOC e 44 RALOC,

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

¹ Il Municipio della Citta di Lugano, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare nei quartieri densamente abitati, istituisce laddove è possibile delle zone blu di parcheggio.

² In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

Art. 2

Basi legali

Basi legali della presente Ordinanza sono gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale, gli art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché gli art. 7 cpv. 1 e 2 e art. 15 cpv. 2 del Regolamento sui beni amministrativi.

CAPITOLO II Agevolazioni di parcheggio

Art. 3

Autorizzazioni

¹ Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nell'area in cui è stata allestita la zona blu e più precisamente:

- a. i cittadini con residenza primaria per un massimo di due agevolazioni di parcheggio per nucleo familiare;
- b. i cittadini con residenza secondaria per un massimo di un'agevolazione di parcheggio per nucleo familiare;
- c. le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di due agevolazioni di parcheggio per veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
- d. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

² L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

Art. 4

Numero delle autorizzazioni

¹ Il numero massimo di autorizzazioni concesse è definito sulla base delle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada. Di principio, esso non deve superare l'80% delle reali capacità del comparto interessato.

² In casi particolari, il Municipio può ulteriormente limitare il numero di tali autorizzazioni.

Art. 5

Effetti

¹ L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo dal lunedì al sabato, rispettivamente solo il sabato, senza limitazione di tempo.

² L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

³ Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo di occupazione di un comparto, la Polizia può rilasciare autorizzazioni in comparti limitrofi.

Art. 6

Procedura e Tasse

La procedura e le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate nell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione delle autorizzazioni e delle tasse di parcheggio del 23 novembre 2017.

Art. 7

Contrassegno

¹ L'autorizzazione consiste in un contrassegno, sul quale figurano il/i numero/i di targa del/i veicolo/i (massimo 3 numeri di targa), la zona e il periodo di validità. Il contrassegno viene rilasciato a pagamento avvenuto.

² Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

³ La sostituzione del contrassegno in caso di smarrimento, danneggiamento, ecc. è a carico dei beneficiari delle autorizzazioni e ammonta a CHF 10.--.

Art. 8

Riserva di legge

Per quanto non espressamente regolato nella presente Ordinanza si rimanda alle disposizioni ed ai principi dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione delle autorizzazioni e delle tasse di parcheggio del 23 novembre 2017.

Art. 9

Abrogazioni e entrata in vigore

La presente Ordinanza sostituisce e annulla quella del 24 settembre 1992 ed entra in vigore il 1° gennaio 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. M. Borradori

R. Bregy

Risoluzione municipale del 23 novembre 2017

Esposta agli albi comunali dal 15 gennaio al 14 febbraio 2018